



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -

Dott. MARIO BERTUZZI - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere -

Dott. MAURO CRISCUOLO - Rel. Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 33683-2019 proposto da:

ROSANNA, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Ferrari 2, presso lo studio dell'avvocato

giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ROSSANA, ROSELLA,
PIERCARLO, elettivamente domiciliati in

, che li

Oggetto

COMPENSI
PROFESSIONALI

Ud. 12/11/2021 -
CC

R.G.N. 33683/2019



rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO SIMONETTI giusta procura a margine del ricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 3379/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Gli eredi di Aldo convenivano in giudizio Rossana per il pagamento del compenso dovuto al loro dante causa per la prestazione professionale di cui al contratto del 1/10/1993, con il quale la convenuta si era impegnata a corrispondere un compenso, per l'attività di assistenza medico - legale in una causa promossa dalla committente, in misura pari al 5% della somma che sarebbe stata liquidata all'esito del giudizio.

Il Tribunale di Treviso accoglieva la domanda e condannava la al pagamento della somma di € 57.500,00, oltre interessi.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la convenuta e la Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 3379 del 28 agosto 2019 ha rigettato il gravame condannando l'appellante anche al rimborso delle spese di lite.

I giudici di secondo grado escludevano che potesse ravvisarsi la nullità dell'accordo.



Quanto al primo motivo di appello, che deduceva la nullità dell'accordo in quanto concluso in epoca anteriore alla riforma del 2006, ma con la previsione di un patto di quota lite, all'epoca vietato, la sentenza di seconde cure osservava che il divieto in esame opera solo per i compensi degli avvocati e dei procuratori, avendo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20839/2014) escluso che la nullità si estenda analogicamente ai contratti conclusi da professionisti diversi da quelli per i quali è espressamente posta.

Per l'effetto, reputava assorbito anche il secondo motivo che lamentava la nullità per violazione dell'art. 33 del codice del consumo, in quanto la clausola avrebbe posto un significativo squilibrio tra le prestazioni delle parti.

Rossana ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia sulla base di un motivo.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 c.c. in quanto nel corso del giudizio di primo grado la ricorrente aveva dedotto la nullità dell'accordo intervenuto tra le parti anche perché lo stesso determinava un illegittimo squilibrio tra le prestazioni dedotte in contratto, assumendo altresì che ricorreva la nullità di cui al secondo comma dell'art. 2233 c.c.

Il Tribunale non aveva fornito risposta a tale deduzione che era stata oggetto del secondo motivo di appello, al quale del pari la Corte distrettuale non ha fornito risposta, reputandolo assorbito.



Una volta esclusa la nullità del patto di quota lite, andava comunque riscontrata la nullità per effetto della notevole sproporzione tra le obbligazioni dei contraenti.

Il motivo è infondato.

In relazione al secondo comma dell'art. 2233 c.c., che prevede che in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza ed al decoro della professione, rileva il Collegio che trattasi di norma evidentemente posta a tutela della posizione del professionista, e non anche del cliente, e che, lungi dal configurare un'autonoma causa di nullità dell'accordo, mira ad assicurare, nel caso in cui sia stata carente una predeterminazione consensuale del compenso, ed il giudice sia chiamato a procedere alla determinazione giudiziale del corrispettivo del professionista, una liquidazione che risulti appunto adeguata al decoro della professione svolta, impedendo quindi che la somma riconosciuta sia del tutto irrisoria e mortificante.

La giurisprudenza di questa Corte ha peraltro affermato che (Cass. n. 16134/2007) poiché il principio della retribuzione sufficiente di cui all'art. 36 Cost. riguarda esclusivamente il lavoro subordinato, in materia di lavoro autonomo, qualora il compenso sia stato pattuito tra le parti anche in riferimento a criteri fissati in un d.m., non è possibile invocare, in sede giudiziaria, l'applicabilità dei diversi criteri indicati dall'art. 2233 c.c. (importanza dell'opera, decoro della professione, tariffe, usi), i quali possono assumere rilievo solo in difetto di espressa pattuizione (conf. Cass. n. 694/2000).



Avendo le parti determinato il compenso in via contrattuale, non risulterebbe quindi invocabile la previsione de qua.

Non ignora il Collegio come in realtà parte della dottrina propenda per una possibilità di applicazione della norma anche nel caso di determinazione convenzionale del corrispettivo, ma come detto, trattasi di previsione posta a tutela del professionista, e non anche del cliente, potendo il richiamo al decoro ed all'importanza dell'opera al più operare in funzione correttiva di una determinazione eccessivamente ridotta del compenso, tale appunto da mortificare il decoro della professione svolta.

Del pari priva di fondamento è la pretesa nullità per la violazione dell'art. 33 del codice del consumo (che riprende il testo abrogato dell'art. 1469 bis c.c.) in quanto la determinazione del compenso in misura pari al 5% delle somme che sarebbero state riconosciute in sede giudiziale alla ricorrente, porrebbe un significativo squilibrio tra le prestazioni

La norma, tuttavia, non è applicabile alla fattispecie ratione temporis.

Giova a tal fine osservare che sia la norma di cui al codice del consumo che la previgente disposizione di cui all'art. 1469 bis c.c. sono frutto del recepimento da parte del legislatore nazionale della Direttiva CEE 93/13 del 5 aprile 1993, che appunto forniva i criteri ai quali si sarebbe dovuto attenere il legislatore nazionale in vista della predisposizione di una normativa uniforme a tutela del consumatore in tema di clausole vessatorie.



La direttiva, però, all'art. 10 prevede che gli Stati membri avevano termine fino al 31 dicembre 1994 per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa e che le relative disposizioni sarebbero state applicabili a tutti i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1994.

Poiché nella specie il contratto d'opera, di cui si predica la nullità è stato concluso il 1 ottobre 1993, ed essendo invocata una norma di rilievo esclusivamente sostanziale, emerge con evidenza come la previsione normativa che legittimerebbe la sanzione dell'invalidità, non risulti concretamente applicabile alla fattispecie, stante anche il principio di carattere generale secondo cui, in assenza di attuazione, le norme contenute nelle direttive non *self executing* non hanno alcuna efficacia nei rapporti orizzontali tra privati.

Ma anche a voler per ipotesi reputare applicabile la previsione richiamata dalla ricorrente, va affermato che la nozione di significativo squilibrio ivi contenuta fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giuridico e normativo e non anche economico, come invece prospettato nel motivo.

In tal senso rileva l'unanime giudizio espresso dalla dottrina che ha avuto modo di studiare le norme in tema di clausole vessatorie, la quale ha rimarcato che la norma contempla uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, ma che non permette di sindacare l'equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell'affare concluso, come confermato dal testo attuale dell'art. 34 del codice del consumo che, appunto, precisa che il carattere vessatorio della clausola non



attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in maniera chiara e comprensibile.

La censura della ricorrente non deduce una violazione dei criteri di chiarezza e comprensibilità dell'accordo, ma si limita solo a contestare una sproporzione di carattere meramente economico tra le prestazioni dedotte in contratto, sproporzione che però non può trovare rimedio nella disciplina in tema di vessatorietà delle clausole di cui ai contratti tra professionista e consumatore.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge;



Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell'art. 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2021

Il Presidente

Luigi Giovanni Lombardo

